

TABELLA "A"

RILEVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ORARIA PER GLI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O
 CUSTODIA NELLA PROVINCIA DI PALERMO
 DAL 01.01.2026 - OPERAI

ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE	Operaio Specializzato		Operaio Qualificato	Operaio Comune	Guardiani-Portieri e Custodi	
	IV Livello	III Livello	II Livello	I Livello	Senza alloggio	Con alloggio
Paga Base (01.02.2025)	8,64	8,02	7,22	6,17	5,55	4,94
Indennità di contingenza (dal 1.11.1991)	3,01	3,00	2,99	2,96	2,66	2,37
Indennità Territoriale di Settore (I.T.S.)	1,57	1,46	1,32	1,12	1,01	0,90
Elemento Distintivo Retrib. (E.D.R.) (dal 1-1-93)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
Total Salario nominale (TSN)	13,28	12,54	11,59	10,31	9,28	8,25
Elemento Variabile della Retribuzione - EVR	0,35	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20
Total Salario con EVR	13,63	12,86	11,88	10,56	9,50	8,45
Indennità sostitutiva di mensa	0,661	0,661	0,661	0,661	0,661	0,661
Riposi annui (4,95% * TSN)	0,66	0,62	0,57	0,51	0,46	0,41
Ferie e Gratifica natalizia (18,50% * TSN)	2,46	2,32	2,14	1,91	1,72	1,53
TOTALE SALARIO ORARIO	17,41	16,46	15,26	13,64	12,34	11,04

NOTE

- Con decorrenza dal periodo di paga successivo a quello dell'assunzione, agli operai non in prova, addetti ai cantieri operanti nella città capoluogo di provincia, è dovuto il rimborso del costo della tessera di abbonamento che AMAT e METRO rilascia a prezzo agevolato.
- Con decorrenza 1° ottobre 1979, il trattamento economico per le festività residue spettanti all'operaio, a norma della Legge 05.03.1977 n.54 e seguenti, è corrisposto direttamente dall'impresa.
- L'accantonamento alla CEPIMA è effettuato in ragione del 14,20% sul Salario Nominale, come previsto dall'art.18 del CCNL 19.04.2010, allegato D.
- L'E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compresi i versamenti in Cassa Edile ed il Trattamento di Fine Rapporto.
- L'ammontare dell'E.V.R., come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.
- Le aziende sono tenute alla verifica annuale dei parametri aziendali, come previsto dal CCPL del 18.06.2012 art.3.
- Dalla procedura annuale di verifica dei parametri dell'EVR per l'anno 2025, condivisa dalle Parti Sociali in data 20.06.2025, risulta che sussistono le condizioni per l'applicazione dell'EVR. Pertanto a decorrere dal 1° marzo 2025, l'EVR resta determinato nel 4% dei minimi in vigore.
- Il contributo PREVEDI non ha incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti, ivi compreso il TFR.
- Il contributo PREVEDI è versato per le sole ore ordinarie effettivamente lavorate. Non si considerano utili al fine del contributo le ore per malattia, cassa integrazione, etc..